



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

ORDINANZA SINDACALE
AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
ATTO N. 27 del 21/12/2016

OGGETTO :

ORDINANZA DI DIVIETO DI SCOPPI, PETARDI E SIMILI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

IL SINDACO

Rilevato che:

nella città di Spoltore, come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc., nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, e che tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per l'uso, spesso incontrollato, di tali artifici usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose;

i suddetti comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione;

Atteso che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni;

Posto che i comportamenti sopra rilevati, spesso, vengono posti in essere da soggetti minorenni, i quali per imprudenza ed imperizia, risultano essere le principali vittime degli incidenti cui danno causa;

Atteso che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad essere causa di stress, morte, ferimenti e traumi per gli animali da affezione, volatili e le eventuali specie protette presenti sul territorio comunale a causa dell'inquinamento acustico conseguente che determina dolore fisico in cani e gatti e disorientamento per i volatili;

Considerato che i Sindaci dei comuni limitrofi con territori contigui ed omogenei hanno già adottato analogo provvedimento e che il territorio del comune di Spoltore, risulterebbe esposto al pericolo di essere l'unico comune dove resta indiscriminato e libero l'utilizzo di materiale pirico e/o esplosivi con una possibile maggiore concentrazione di persone che potrebbero farne uso con ripercussioni negative sull'intera popolazione umana e animale;

Tenuto conto che lo scoppio di petardi e, in generale, materiale pirico potrebbe anche causare danni ingenti al patrimonio pubblico e/o privato;

Preso atto che da più parti perviene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali derivante dal disagio causato dallo scoppio di petardi e materiale pirico utilizzati durante i festeggiamenti per la fine e l'inizio dell'anno e, più in generale, durante le festività natalizie;

Ritenuto opportuno che venga esplicitamente vietato l'utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere sull'intero territorio comunale e che vengano adottate opportune misure di vigilanza nel periodo antecedente la notte del Capodanno e fino alla giornata del 07/01/2017 allo scopo di prevenire gli effetti lesivi di tali condotte;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e

ss.mm.ii., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto l'art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635, recante il Regolamento del predetto Testo Unico e l'art. 703 del Codice Penale;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

ORDINA IL DIVIETO

Dal giorno 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017

ai detentori di materiale pirotecnico:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molestie che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi;

2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. 58/2010;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi

c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti di natura amm.va o penale;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Spoltore;

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Questura di Pescara;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla stazione dei Carabinieri di Spoltore;
- al Comando della Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale.

Il Sindaco

Luciano Di Lorito

Spoltore, li

21/12/2016

DI LORITO LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente.